



COMUNE DI GENOVA

151 0 0 - DIREZIONE AMBIENTE

## **PROVVEDIMENTO DEL SINDACO**

**N. ORD-2020-280 DATA 31/12/2020**

**OGGETTO: ADOZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA - TURNI DIURNI – SERVIZIO NOTTURNO - FERIE, DELLE FARMACIE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021**

31/12/2020	Il Sindaco
	[Marco Bucci]



COMUNE DI GENOVA

**151 0 0 - DIREZIONE AMBIENTE**  
**Schema Provvedimento N. 2020-POS-401 del 17/12/2020**

## **PROVVEDIMENTO DEL SINDACO**

**OGGETTO: ADOZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA - TURNI DIURNI – SERVIZIO NOTTURNO - FERIE, DELLE FARMACIE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021**

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia dott. Matteo Campora,

Visto l'art. 9 della Legge Regionale n. 35 del 6 novembre 2012 che attribuisce ai Comuni l'adozione, con validità annuale, degli orari di apertura e chiusura, dei turni diurni e notturni, e delle ferie delle farmacie, predisposti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, acquisito il parere dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti;

Visti le schede ed il prospetto, allegati quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, degli orari, aperture ordinarie e straordinarie, ferie, turno diurno 8.00/20.00 e turno notturno predisposti ed approvati, ai sensi della L.R. n. 35/2012, dalla A.S.L. 3 – Struttura Complessa Farmaceutica Territoriale, e trasmessi, previo parere favorevole espresso dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Genova prot. n. 202002097 del 25/11/2020, al Comune di Genova su supporto informatico, con nota prot. n. 160902 del 30/11/2020 ed acquisita in pari data;

Preso atto che la ASL 3 – Struttura Complessa Farmaceutica Territoriale, con la nota di cui sopra ha precisato per l'anno 2021 che "le Farmacie Pescetto, Via Balbi 185 r e Europa, Corso Europa 676 r Genova, hanno dichiarato di svolgere il servizio notturno in forma permanente";

Considerato che, come previsto dall'art. 4 della L.R. 35/2012, l'Associazione Federfarma di Genova ha stipulato un contratto di consegna farmaci con l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Liguria (di seguito ANPAS Liguria), come confermato da nota dell'ANPAS n. 704/20.mf del 21/10/2020, trasmessa da A.S.L.3 con la nota di cui sopra;

Visti:

l'art. 119 del T.U. Leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1265;

l'art. 29 del R.D. n. 1706 del 30.9.1938;

la Legge n. 475 del 2/4/1968 e s.m.i.;

l'art. 13 della legge n. 833/1978;

la Legge Regione Liguria n. 3 del 4.4.1991e s.m.i.;

la Legge n. 362 del 8.11.1991e s.m.i.;

il Regolamento Regionale n. 3 del 16 luglio 1992 "Regolamento sul servizio farmaceutico";

gli artt. 50 e 107 del D.Lgs. 18/ agosto 2000 n. 267;

la Legge n. 27 del 24 marzo 2012;  
la Legge Regione Liguria n. 35 del 6.11.2012 e s.m.i.

Vista la Circolare interpretativa della Regione Liguria riferita alla Legge Regionale 35/2012 e L. R. 10/2013, sulla disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie, diramata con nota PG/2013/104504, datata 26/06/2013;

Vista la nota della Regione Liguria prot. n. 155905 del 25/09/2013 in cui precisa che la L.R. 35/2012 “da un lato, si limita a fissare un numero minimo di ore di apertura necessario per garantire il servizio c.d. ordinario (omissis), dall’altro prevede l’intervento della parte pubblica solo per verificare e garantire che la programmazione dei calendari di apertura sia tale da raggiungere i livelli minimi di assistenza farmaceutica”;

Visto, altresì, il comma 165 dell’articolo 1 della legge n.124 del 04/08/2017 secondo cui “Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle Autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. E' facoltà di chi ha la titolarità' o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e all'ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.”

Ritenuto, pertanto, che gli ampliamenti di orario o l’aggiunta di periodi o di aperture straordinarie, rispetto a quelli obbligatori e che possano essere svolti dalle farmacie, previa comunicazione, ai sensi della L.124/2017, non necessitano del rilascio di un provvedimento esplicito da parte del Comune;

Ritenuto che rientrino nell’ipotesi di cui sopra anche le comunicazioni con cui la farmacia dichiara di voler rinunciare alle ferie già calendarizzate;

Visto il parere favorevole di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti espresso dal Segretario Generale;

## **DISPONE**

1. di adottare il calendario annuale, di apertura e chiusura, dei turni diurni e notturni, e del piano ferie per l’anno 2021 delle Farmacie ubicate sul territorio del Comune di Genova, predisposto ed approvato dalla competente Azienda Sanitaria Locale, acquisito il relativo parere dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Genova, allegando quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento le schede delle farmacie ed il prospetto, pervenuti su supporto informatico, dalla A.S.L. 3 – Struttura Complessa Farmaceutica Territoriale, con nota prot. n. 160902 del 30/11/2020 acquisita in pari data;
2. di individuare, quali farmacie tenute a svolgere il servizio notturno in forma permanente e continuativa, e comunque sino a diverso formale provvedimento, la

FARMACIA PESCETTO, sita in Genova, Via Balbi n. 185 rosso, e la FARMACIA EUROPA, sita in Genova, Corso Europa n. 676;

3. che ogni farmacia deve tenere permanentemente esposto al pubblico, all'esterno della farmacia, il proprio orario ed un cartello con chiara indicazione dell'orario di apertura e chiusura delle farmacie di turno della zona, nonché delle farmacie in servizio notturno permanente e relative ubicazioni;
4. che i farmacisti sono tenuti ad assicurare il corretto funzionamento delle insegne indicanti il servizio onde permetterne la facile individuazione da parte della popolazione;

### **PRENDE ATTO**

che l'Associazione ANPAS Liguria, come da accordo stipulato con la Federfarma di Genova adempie, per l'anno 2021, attraverso la rete delle pubbliche assistenze associate presenti sul territorio, alla consegna dei farmaci nei tempi stabiliti, come previsto dall'art. 4 della L.R. n. 35/2012;

### **DEMANDA**

- al Direttore della civica Direzione Ambiente l'adozione dei singoli provvedimenti volti ad autorizzare ulteriori periodi di ferie rispetto a quelli programmati purché richiesti con un preavviso di almeno trenta giorni, come stabilito L.R. 35/2012 art. 5 comma 4, nonché di eventuali variazioni turni di servizio, rispettando il termine di preavviso di cui sopra;
- alla A.S.L. 3 – Struttura Complessa Farmaceutica Territoriale, ai sensi della legge regionale 14 aprile 1983 n.11 e s.m.i. (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria), lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sulle farmacie, il controllo dell'osservanza del presente provvedimento.

### **INVITA**

l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Genova e le Associazioni dei titolari di farmacia di Genova a collaborare nella diffusione del presente provvedimento nell'ambito delle specifiche competenze.

### **MANDA**

alla civica Direzione Ambiente, per la comunicazione del presente provvedimento all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Genova, alle Associazioni dei titolari di farmacia di Genova, alla ASL3, alla Regione Liguria.

Il Sindaco  
Marco Bucci